

CONFERENZA SULLA SICUREZZA
E LA COOPERAZIONE IN EUROPA

RIUNIONE SUI SEGUITI DI HELSINKI 1992

GIORNALE N.50

22^a SEDUTA PLENARIA (pubblica)

1. Data: Mercoledì 8 luglio 1992

Inizio: ore 11.35

Fine: ore 13.05

2. Presidenza: Sig. L. Norberg (Svezia)

3. Questioni discusse:

Punto 5 dell'ordine del giorno: Preparazione di un documento che dovrà essere adottato nell'Incontro dei Capi di Stato e di Governo degli Stati partecipanti che si terrà in occasione della Riunione sui Seguiti di Helsinki

Punto 6 dell'ordine del giorno: Chiusura ufficiale della Riunione

4. Dichiarazioni:

Punto 5 dell'ordine del giorno: Finlandia (quale Presidente del Comitato Plenario)

Lettonia, Santa Sede, Estonia, Stati Uniti d'America, Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, Ungheria, Norvegia, Regno Unito, Malta, Azerbaigian, Finlandia

Punto 6 dell'ordine del giorno: Segretario Esecutivo, Presidente

5. Decisioni:

(a) Le proposte presentate dalla delegazione della Finlandia concernenti l'ordine del giorno (documento CSCE/HM/7, in data 3 luglio 1992) e concernenti il quadro organizzativo, il programma di lavoro e altre modalità per l'Incontro al Vertice di Helsinki 1992 dei Capi di Stato e di Governo degli Stati partecipanti alla CSCE (documento CSCE/HM/8, in data 3 luglio 1992) sono state adottate e figureranno rispettivamente nel documento CSCE/HM/Dec.1 e CSCE/HM/Dec.2).

- (b) E' stato espresso consenso sul Progetto del Documento CSCE di Helsinki 1992 come emendato dalla delegazione del Liechtenstein durante la seduta.
- (c) In riferimento al paragrafo 8 del capitolo I, pagina 2, delle Decisioni di Helsinki concernente i metodi di lavoro del Consiglio :

"Resta inteso che le seguenti disposizioni si applicheranno per lo svolgimento delle Riunioni del Consiglio: il progetto di ordine del giorno delle riunioni del Consiglio sarà suddiviso in punti sui quali è stato già ottenuto dal CAF un accordo preliminare, soggetto alla decisione finale del Consiglio, e in punti che sono oggetto di discussione e di un'eventuale decisione del Consiglio. Nel considerare questi ultimi punti il Consiglio si riunirà in seduta ristretta, e il dibattito su tali punti potrà basarsi su interventi programmatici."

6. Dichiarazione del Presidente:

"Tenendo conto del promemoria della Santa Sede in data 2 giugno 1992, distribuito dal Presidente in carica a tutti i membri del Consiglio dei Ministri (Comunicazione CSCE N.193 del 5 giugno 1992), resta inteso che, senza pregiudizio sia per la piena partecipazione della Santa Sede alla CSCE che per i diritti ed obblighi derivanti, la forma dei suoi contributi alle attività della Conferenza sarà conforme alla sua natura specifica quale soggetto sovrano di diritto internazionale. Per tale ragione questa forma di contributo non dovrebbe essere considerata come costituente un precedente."

Tale dichiarazione non ha incontrato obiezioni.

7. Dichiarazioni interpretative rese ai sensi del paragrafo 79 (Capitolo 6) delle Raccomandazioni Finali delle Consultazioni di Helsinki:

Dalla delegazione del Kirghistan:

" La Repubblica del Kirghistan, ricordando la definizione di zona di applicazione enunciata nel Documento di Vienna 1992 procede nell'intesa che i riferimenti all'area di applicazione contenuti nel mandato del Foro CSCE di Cooperazione per la Sicurezza non pregiudicano il diritto della Repubblica del Kirghistan di determinare la sua zona di applicazione rispetto al Documento di Vienna 1992 e alle nuove misure di cui ai paragrafi 1-3 del Programma di Azione Immediata nelle aree adiacenti ai territori di Stati non partecipanti in conformità con le disposizioni dell'Atto Finale di Helsinki del 1975, e al fine di discutere tali questioni nelle negoziazioni pertinenti nell'ambito del Foro."

Dalla delegazione del Kazakistan:

"Abbiamo seguito attentamente e con interesse la discussione sul mandato di un Foro per negoziati sulla sicurezza. La nuova sfera di sicurezza in Europa nonché in Euroasia sarà ampiamente influenzata dai nuovi negoziati e da qualsiasi risultato possa essere conseguito in seno al Foro.

Il mio paese, come è stato dichiarato nella nostra lettera al Presidente della Riunione di Praga, è disposto ad assolvere a tutti i suoi impegni derivanti dai diversi documenti CSCE, incluso il Documento di Vienna 1990 sulle Misure Miranti a Rafforzare la Fiducia e la Sicurezza.

In tale contesto desidero fare riferimento agli Annessi I e V del Documento di Vienna 1992 sulla zona di applicazione e sul modo in cui si potrebbero affrontare le temporanee difficoltà.

Dopo avere seguito quest'ultima fase delle deliberazioni in seno al Gruppo di Lavoro 2, abbiamo rilevato che la questione dell'area di applicazione delle misure nuove o migliorate che saranno sviluppate in seno al Foro è ancora da risolvere. Desidero dichiarare che tale questione è importante per il mio paese. La misura in cui il nostro territorio sarà incluso nell'area di applicazione dipenderà dai principi enunciati nell'Atto Finale di Helsinki del 1975, nel Mandato di Madrid, nel Documento di Vienna 1992 e dalla formulazione che adotteremo nel mandato per un Foro. Tale formulazione dovrebbe essere in linea con il principio dell'indivisibilità della sicurezza e del rispetto per i diritti di tutti gli Stati nei confronti dei Documenti CSCE pertinenti."

Dalla delegazione della Turchia:

"In occasione dell'adozione delle Decisioni di Helsinki della CSCE, la delegazione della Repubblica di Turchia desidera fare riferimento alla dichiarazione resa nelle Riunioni di Copenhagen e di Mosca sulla Dimensione Umana secondo cui, conformemente al sistema costituzionale turco, la parola "minoranze" comprende soltanto gruppi di persone definite e riconosciute tali sulla base di strumenti multilaterali o bilaterali di cui la Turchia è parte.

Ciò non pregiudica il principio costituzionale che tutti i cittadini siano uguali di fronte alla legge, godano degli stessi diritti e abbiano gli stessi obblighi senza discriminazioni, indipendentemente dal loro sesso, religione, razza od origine etnica."

Dalla delegazione di Cipro:

"In risposta alla dichiarazione interpretativa resa dalla delegazione della Turchia la delegazione di Cipro desidera replicare quanto segue:

Le decisioni della Riunione CSCE di Helsinki adottate per consenso quest'oggi conformemente alla Disposizione 69 delle Disposizioni Procedurali sono ugualmente vincolanti per tutti gli Stati partecipanti senza eccezione o selettività.

La dichiarazione interpretativa della delegazione della Turchia non ha pertanto alcun effetto."

Dalla delegazione dell'Austria a nome delle delegazioni dell'Austria, della Germania, della Danimarca, della Finlandia, della Slovenia, della Svezia e della Svizzera:

"Con riferimento al paragrafo (5b) delle disposizioni concernenti l'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali, l'Austria nonché la Germania, la Danimarca, la Finlandia, la Slovenia, la Svezia e la Svizzera rendono la seguente dichiarazione interpretativa:

Tale disposizione non pregiudica in alcun modo la possibilità degli Stati partecipanti di sollevare, considerare esaurientemente e trattare le questioni relative alle minoranze nazionali nell'ambito della CSCE sulla base dei principi e degli impegni CSCE.

Resta inteso da parte nostra che questa disposizione si applicherà in modo da assicurare l'effettivo esercizio delle funzioni dell'Alto Commissario."

Dalla delegazione della Svizzera:

"La delegazione della Svizzera rende la seguente dichiarazione interpretativa in riferimento al paragrafo 25 della Dichiarazione del Vertice di Helsinki e al capitolo IV, paragrafo 2, delle Decisioni contenute nel Documento di Helsinki 1992 testé adottato.

La Svizzera, benché non sia un membro delle Nazioni Unite, persegue una politica estera che è conforme agli obiettivi e ai principi delle Nazioni Unite. Di conseguenza la Svizzera appoggia pienamente la dichiarazione che la CSCE è un accordo regionale nel senso del Capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite. Tuttavia, se il Consiglio di Sicurezza, sulla base dell'articolo 53 della Carta delle Nazioni Unite, invitasse la CSCE ad intraprendere un'azione coercitiva in base alla sua autorità, la Svizzera, non essendo uno Stato membro delle Nazioni Unite, dovrebbe decidere caso per caso se e in che modo prendere parte a tale azione.

La delegazione della Svizzera chiede al Segretariato di pubblicare la presente dichiarazione nel Giornale del giorno."

Dalla delegazione della Federazione Russa:

"L'adozione delle nuove percentuali di ripartizione delle spese CSCE non costituirà un precedente, anche in relazione alle organizzazioni internazionali, per risolvere la questione della ripartizione del debito estero e dei beni dell'URSS fra gli Stati interessati."

Dalla delegazione dell'Ucraina:

"A seguito delle discussioni svoltesi in seno agli organi di lavoro della Riunione di Helsinki sulla ripartizione delle spese della CSCE fra gli Stati partecipanti è stato deciso, come noto, di attribuire all'Ucraina l'1,75%. Considerata l'attuale posizione economica

dell'Ucraina estremamente precaria, di cui abbiamo parlato più di una volta, la nostra delegazione ha ritenuto tale percentuale troppo elevata. Nondimeno abbiamo accettato la percentuale fissata, poiché non desideriamo porre ostacoli al consenso.

Non v'è dubbio che l'Ucraina possiede un potenziale economico considerevole e siamo convinti che le sue capacità saranno pienamente sfruttate con il tempo nell'interesse del popolo ucraino e dello sviluppo della cooperazione multilaterale con i paesi stranieri. Tuttavia, non possiamo fare a meno di tenere conto dell'acuta crisi attuale della situazione economica dell'Ucraina. Non possiamo fare a meno di tenere conto del fatto che nel passato gli indicatori economici dell'Ucraina erano stati deliberatamente sopravvalutati, mentre i pesanti investimenti di capitali nella produzione militare erano passati sotto silenzio.

Oggi l'Ucraina sta vivendo un netto calo del suo reddito nazionale e del volume della produzione. Risorse considerevoli sono state incanalate verso la riconversione della produzione e il mutamento della sua struttura nonché per affrontare gli acuti problemi sociali.

Sia il compito attuale di mitigare le conseguenze del disastro di Cernobyl sia gli sforzi compiuti per ripristinare la giustizia nei confronti dei popoli illegalmente deportati durante l'epoca di Stalin richiedono l'impiego di risorse enormi.

Un fattore molto importante da prendere in considerazione è la solvibilità dell'Ucraina, che è molto limitata ed è anche ulteriormente ridotta dall'esigenza di contribuire con importi considerevoli quali quota dell'Ucraina per far fronte al debito estero dell'ex URSS (16,4%).

L'attuale Governo dell'Ucraina sta attuando una valutazione realistica degli indicatori economici del paese, conformemente alle norme internazionali, e ciò fornirà un quadro fedele delle nostre capacità.

A tale riguardo al nostra delegazione desidera dichiarare che l'Ucraina si riserva il diritto di sollevare, nei pertinenti fori della CSCE, la questione riguardante la revisione della quota del suo contributo, tenendo conto della sua attuale situazione economica e solvibilità.

Signor Presidente, Le chiedo di inserire la presente dichiarazione interpretativa nel Giornale del giorno."

Dalla delegazione della Polonia:

"In riferimento alla sezione del documento delle Decisioni di Helsinki "Quadro per il controllo dell'osservanza degli impegni CSCE e per promuovere la cooperazione nel campo della Dimensione Umana", la delegazione della Polonia desidera ricordare la dichiarazione da essa resa il 10 gennaio 1992 al CAF sugli obblighi del paese ospitante riguardo ai locali dell'ODIHR, che non comportano sostenere i costi dei locali delle riunioni di attuazione relative alle questioni della Dimensione Umana. Resta inteso da parte della delegazione della Polonia che la stessa interpretazione si applica, *mutatis mutandis*, ai costi dei locali per i Seminari sulla Dimensione Umana da tenersi nella sede dell'ODIHR.

Desidero chiederle, Signor Presidente, di registrare la presente dichiarazione nel Giornale del giorno."

Dalla delegazione del Regno Unito:

"Il Regno Unito accoglie con favore l'adozione per consenso del Documento di Helsinki 1992 incluse le disposizioni contenute nelle Decisioni di Helsinki relative all'istituzione dell'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali e all'invio di missioni di inchiesta e di rapporteur.

In tale contesto, e qualora i servizi dell'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali, o le missioni di inchiesta e/o di rapporteur, siano richiesti nel territorio del Regno Unito, il Regno Unito desidera dichiarare che agirà conformemente alla seguente interpretazione dei paragrafi (11c), (12), (27), (29) e (33) del capitolo II e del paragrafo (14) del capitolo III delle Decisioni di Helsinki. Al fine di tutelare la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale, il Regno Unito potrebbe essere obbligato a negare o a regolare l'accesso in un particolare momento o ad un luogo particolare proposti dall'Alto Commissario o dalla missione. Il Regno Unito dichiara che tale iniziativa sarà intrapresa soltanto qualora si renda assolutamente necessaria e che avrà effetto soltanto per il lasso di tempo richiesto.

Il Regno Unito dichiara inoltre che, in tali circostanze, avvierà immediatamente consultazioni con l'Alto Commissario o con la missione al fine di chiarire la situazione e di ricercare un accordo su disposizioni che consentano all'Alto Commissario o alla missione di ottenere tutte le informazioni possibili, e che, qualora tale accordo non possa essere conseguito, sottoporrà la questione alla prima occasione possibile all'attenzione del Comitato degli Alti Funzionari."

Dalla delegazione della Moldova:

"Desidero rendere una dichiarazione interpretativa in riferimento alla Dichiarazione del Vertice testé adottata dalla Plenaria:

Il paragrafo 15 della Dichiarazione si riferisce allo "stazionamento di forze armate straniere nei territori degli Stati Baltici senza il consenso prescritto di tali paesi".

Inoltre, la Dichiarazione afferma che "in linea con i principi fondamentali del diritto internazionale e al fine di prevenire qualsiasi possibile conflitto, ... gli Stati partecipanti interessati [devono] concludere, senza indugio, opportuni accordi bilaterali, inclusi i calendari, per un ritiro rapido, ordinato e completo di tali truppe straniere ...".

Desidero dichiarare che queste disposizioni sono ugualmente applicabili alla Repubblica di Moldova. Il mio paese affronta una situazione analoga e il ritiro di truppe straniere dal suo territorio rappresenta una condizione preliminare essenziale per la soluzione pacifica del conflitto nella parte orientale del mio paese."

Dalla delegazione dell'Armenia:

- (a) "In riferimento al capitolo II, paragrafo (5b) delle disposizioni concernenti l'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali, l'Armenia rende la seguente dichiarazione interpretativa:

Resta inteso da parte nostra che la disposizione secondo cui l'Alto Commissario non prenderà in considerazione le questioni relative alle minoranze nazionali in situazioni che implichino atti di terrorismo organizzati rispecchia la condanna unanime del terrorismo, ma non pregiudica in alcun modo la possibilità di un esame globale delle questioni delle minoranze nell'ambito della CSCE. Il paragrafo (5b) va letto in relazione alla funzione dell'Alto Commissario quale strumento di "preallarme" e "azione tempestiva" e riconoscendo il fatto che le situazioni che implicano atti di terrorismo organizzati si sviluppano di regola dopo la fase di preallarme."

- (b) "La lotta contro il crimine organizzato, incluso il terrorismo, è una delle attività prioritarie della politica nazionale ed estera della Repubblica d'Armenia. A tale riguardo, desidero rilevare che noi consideriamo il paragrafo 26 della Dichiarazione del Vertice di Helsinki concernente la lotta contro il terrorismo è inadeguato. Tenendo presente in particolare il fatto che l'aspirazione dei popoli ad esercitare il loro diritto inalienabile all'autodeterminazione nazionale è spesso descritta da coloro che si oppongono a tale movimento come "terrorismo", si deve rilevare che il paragrafo 26 della Dichiarazione non delinea una distinzione giuridica e politica sufficientemente chiara fra questi due concetti.

Al fine di contribuire alla conclusione positiva dei lavori relativi alla Dichiarazione del Vertice di Helsinki, la delegazione dell'Armenia si è astenuta dall'impedire che il paragrafo 26 fosse inserito nel documento nella sua forma attuale.

Resta inteso da parte nostra che le disposizioni contenute nel paragrafo 26 saranno attuate conformemente alle norme del diritto internazionale generalmente applicabili e a tutti i principi fondamentali dell'Atto Finale di Helsinki, inclusi quelli concernenti il rispetto del diritto dei popoli all'autodeterminazione."

Dalla delegazione della Francia:

- (a) "La Francia interpreta le disposizioni dei paragrafi (28) e (46)A.3 del Capitolo V del Documento Finale concernente il Foro CSCE di Cooperazione per la Sicurezza nel senso che le assicurazioni che gli Stati partecipanti sceglieranno di offrire in relazione alle loro forze convenzionali dislocate al di fuori dell'area del Trattato sulle Forze Convenzionali in Europa saranno fattori determinanti da prendere in considerazione nel negoziato e nell'eventuale adozione di nuove misure di stabilizzazione e miranti a rafforzare la fiducia. E' alla luce delle assicurazioni che essa avrà ottenuto in tale campo e nella misura in cui queste offriranno garanzie sufficienti di non circonvenzione, che essa, da parte sua, prenderà in considerazione di unirsi al consenso per l'adozione di nuove misure.

Desidero che tale dichiarazione interpretativa sia inserita nel Giornale del giorno."

- (b) "La delegazione della Francia rileva che il pensiero della Francia sulle questioni dei diritti dell'uomo si basa in particolare su un principio universale: tutti gli esseri umani sono nati liberi ed uguali per dignità e diritti. La Costituzione Francese si basa su tale principio e prevede all'articolo 2 che la Francia è una Repubblica indivisibile ed assicura l'uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di origine, razza o religione. E' alla luce di tali principi che il Governo Francese ha interpretato l'articolo 27 del Patto Internazionale delle Nazioni Unite relativo ai Diritti Civili e Politici e che interpreterà le disposizioni del documento finale concernenti l'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali."

Dalla delegazione della Turchia:

"Il Governo della Turchia ha ufficialmente presentato una riserva riguardante la rappresentanza di Cipro alla CSCE in data 31 luglio 1975 (CSCE/III/I). La stessa riserva è stata presentata alle riunioni successive nel contesto della CSCE. Desideriamo rendere una dichiarazione analoga in occasione dell'adozione del Documento CSCE di Helsinki 1992 - Le Sfide del Cambiamento."

La Repubblica di Cipro, che è stata costituita conformemente a trattati internazionali sulla base di una partnership fra i due popoli dell'isola, ha cessato di esistere come tale dopo che la sua Costituzione è stata unilateralmente e illegalmente abrogata nel 1963 da parte Greco Cipriota con l'uso della forza, malgrado le proteste e la resistenza della parte Turco Cipriota. L'Amministrazione Greco Cipriota ha sempre rappresentato da allora esclusivamente i Ciprioti Greci e i loro interessi. Quale potenza garante ai sensi del Trattato delle Garanzie del 1960, la Turchia non riconosce tale amministrazione né le sue rivendicazioni di legittimità.

Non esiste un singola autorità che, né di fatto né di diritto, rappresenti congiuntamente o sia competente a rappresentare i Ciprioti Turchi e i Ciprioti Greci, e di conseguenza Cipro nel suo complesso. E' questa una delle questioni principali che deve essere risolta dal processo negoziale che si sta svolgendo fra i leader Ciprioti Turchi e i leader Ciprioti Greci su una base di uguaglianza.

Il popolo Cipriota Turco è rappresentato dal Governo della Repubblica Turca di Cipro del Nord che è stato riconosciuto dalla Turchia nel 1983.

Per i motivi riportati sopra, la rappresentanza di Cipro da parte dell'amministrazione Greco Cipriota presso la CSCE non è né legale né legittima. Pertanto, il governo della Repubblica di Turchia dichiara che il Documento CSCE di Helsinki 1992 - Le sfide del cambiamento non avrà validità né applicabilità per quanto riguarda e in relazione alla Repubblica Turca di Cipro del Nord e dei Ciprioti Turchi.

In modo analogo, gli impegni assunti dalla Repubblica di Turchia in base a tali documenti non avranno validità né applicabilità per quanto riguarda e in relazione a Cipro e non creeranno obblighi per la Turchia a tale riguardo."

8. Chiusura della riunione:

Il presidente ha dichiarato chiusa la Riunione sui Seguiti di Helsinki della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa.

5ª SEDUTA DEL COMITATO PLENARIO

1. Data: Mercoledì 8 luglio 1992

Inizio: ore 02.45

Fine: ore 03.15

2. Presidenza: Sig. A. Karhilo (Finlandia)

3. Questioni discusse:

Esito finale della Riunione sui Seguiti di Helsinki e modo in cui deve essere approvato dal Vertice della CSCE, nonché altre questioni relative a tutti i Gruppi di Lavoro

4. Dichiarazioni:

Polonia, Paesi Bassi, Federazione Russa, Stati Uniti d'America, Regno Unito, Danimarca, Bulgaria

Questioni organizzative: Presidente, Svezia, Repubblica Federativa Ceca e Slovacca

5. Decisioni:

Il Comitato Plenario ha rilevato il proprio accordo ad referendum sul Progetto del Documento CSCE di Helsinki 1992 e sulla sua presentazione per una decisione appropriata da adottare da parte della Plenaria.